

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(Titoli VI del D.Lgs. 385/1993, Delibera CICR del 4/3/2003, Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione)

FIDEIUSSIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Consulia S.p.A.

C.so Monforte, 52 – 20122 Milano

Tel.: +39.02.85906.1 – Fax: +39.02.85906.2141

E-mail: info@bancaconsulia.it

Sito internet: www.bancaconsulia.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5453 – Codice ABI: 03159

Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. MI: 01733820037 – R.E.A. 1599769

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

COGNOME:	NOME:
SEDE/UFFICIO:	
TEL.:	EMAIL:
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI:	NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO:
QUALIFICA:	

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia di tipo personale e rappresenta l'atto con il quale il garante (fideiussore) si impegna a soddisfare, fino all'importo massimo stabilito in contratto, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, le obbligazioni assunte verso la Banca dal debitore principale. Tali obbligazioni possono derivare da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli o altro. La fideiussione ha natura accessoria e sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale.

Con tale atto, il garante si impegna in solido con il debitore principale con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e quindi la Banca potrà chiedere l'adempimento dell'obbligazione sia al fideiussore che al debitore.

L'importo della fideiussione è determinato in rapporto all'affidamento concesso al debitore principale.

La garanzia fideiussoria non esclude la compresenza di altre garanzie reali o personali.

Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

RECESSO RECLAMI

Recesso

Il fideiussore può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, soltanto se il debito garantito deriva da un'apertura di credito a tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso l'ammontare degli assegni da lui emessi prima di tale data e ancora in circolazione.

Se la fideiussione garantisce il debito relativo ad un'apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere e la fideiussione rimarrà valida ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene entro 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito, accordo tra la banca ed il fideiussore di liberare quest'ultimo, ecc.).

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 del c.c., che si intende derogato.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il fideiussore può presentare reclamo per iscritto alla Banca indirizzandolo all'Ufficio Affari Legali e Societari di Banca Consulia S.p.A., C.so Monforte 52, 20122 Milano, con raccomandata A/R, o tramite fax al n. 02.85906.2141, o per posta elettronica all'indirizzo mail reclami@bancaconsulia.it. L'Ufficio Affari Legali e Societari evade gli stessi per iscritto e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione.

Il fideiussore, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Affari Legali e Societari (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca d'Italia, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure consultare la relativa guida riguardante l'accesso al meccanismo di soluzione stragiudiziale delle controversie consegnata dalla Banca.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il fideiussore deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

LEGENDA

Garante/Fideiussore	È la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Debitore principale	È la persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.
Importo massimo garantito	È la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci, annullati o revocati.